



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 2432/2018

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1438/2018**

OGGETTO: DITTA SALVI & DE FAVERI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA RUDIANA 48/50 NEL COMUNE DI LOGRATO . RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N. 2844 DEL 14/07/2008 E S.M.I. CON VARIANTI SOSTANZIALI RELATIVE ALL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI LOGRATO IN VIA RUDIANA 48/50. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia del 21/12/2017 n. 333 che conferma l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
-

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 3 "disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;

Documento Firmato Digitalmente

- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;

PREMESSO che la ditta Salvi & De Faveri SRL codice fiscale 00362040172 con sede legale in Via Rudiana 48/50 nel comune di Lograto è titolare del provvedimento n. 2844 del 14/07/2008 e s.m.i. avente per oggetto: *“Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in comune di Lograto in Via Rudiana n. 48/50 per lo svolgimento delle operazioni di recupero (R13, R4) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi- Art. 210 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.”*;

RILEVATO che la ditta Salvi & De Faveri SRL (codice fiscale 00362040172) ha presentato istanza in data 15/01/2018, registrata al P.G. prov. n. 6431, integrata e modificata con documentazione nelle seguenti date: il 5/02/2018, il 18/04/2018, il 26/06/2018, il 16/05/2018, il 28/05/2018, 2/07/2018 ed il 3/07/2018, tendente ad ottenere il rinnovo del provvedimento n. 2844 del 14/07/2008 e s.m.i. e di autorizzare le varianti sostanziali relative all'attività di gestione rifiuti dell'impianto ubicato in via Rudiana 48/50 nel Comune di Lograto (BS);

PRESO ATTO che, oltre al rinnovo dell'autorizzazione, le varianti richieste consistono in:

- ampliamento dell'area di gestione rifiuti nel capannone adiacente (2.700 mq) con annesso piazzale da adibire alla messa in riserva R13 ed al trattamento R4 di rifiuti speciali non pericolosi di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi;
- aumento della quantità di trattamento da 15.000 a 22.272 t/anno;
- modifica dei quantitativi messa in riserva R13 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nelle nuove aree di stoccaggio nel capannone adiacente da 1.615 mc a 7.355 mc così suddivisi: 7.205 mc di rifiuti non pericolosi e 150 mc di rifiuti speciali pericolosi;
- introduzione di vaglio a tamburo con una nuova area di trattamento (R4) di rifiuti tramite operazioni di selezione, cernita e riduzione volumetrica presso il capannone adiacente;
- introduzione dell'operazione R4 per i codici EER 160117-160118, e dell'operazione R12 per i seguenti codici EER: 120101-120103-170402-100899-191001-191203-150104-170401-170405-120199- 160118-160117 di pretrattamento nel nuovo vaglio;
- nuovo impianto di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia del piazzale interno al complesso industriale in cui l'impianto è inserito;

DATO ATTO che la predetta istanza, come previsto dall'art. 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., è comprensiva della documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia:

- § ambientale (in particolare con riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi delle acque);
- § di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n.8 - Mapp: n. 321 censuario di Lograto, in zona D1 “produttiva consolidata di completamento” come risulta dal precedente certificato urbanistico;
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si

sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01161408205502; - il Comune territorialmente interessato ha trasmesso l'attestazione di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale dell'istanza in argomento per il periodo necessario, senza indicazione di opposizioni od eccezioni di sorta;

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con provvedimento n.1184 del 18/04/2018 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

PRESO ATTO che:

§ l'ATS di Brescia, assente in conferenza, ha trasmesso con nota del 7/05/2018, registrata al P.G. prov. in con il n. 61755, parere favorevole con la prescrizione di realizzare una adeguata barriera piantumata a verde;

CONSIDERATO che ARPA, pur convocata ma risultata assente in conferenza, non ha trasmesso il parere e non hanno comunicato motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in argomento;

VISTE le risultanze della conferenza dei servizi indetta con nota provinciale n. 50561 del 11/04/2018 e riunitasi in data 3/05/2018 (verbali in atti), nel corso della quale:

- si è rilevato che il comune di Lograto, non presente, non ha comunicato motivi ostativi e non ha trasmesso le attestazioni inerenti i vincoli e la destinazione urbanistica dell'insediamento;
- gli uffici interessati hanno espresso avviso favorevole all'accoglimento dell'istanza, con le condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto;

Rilevato che:

§ con nota del 3/07/2018 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella "Sezione Emissioni" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

§ con nota del 4/07/2018 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque reflue domestiche e di prima pioggia in pubblica fognatura, che risulta inserito nella "sezione ACQUE" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di pretrattamento (R12) e trattamento (R4) dei rifiuti speciali non pericolosi, di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività, sono riportati nell'allegato tecnico "Sezione RIFIUTI" e negli elaborati grafici pervenuti in data 28/05/2018 ed in data 4/07/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **176.357,19 (Euro centosettantaseimilatrecentocinquantesette/19)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva di 7.285 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a (di cui mc 80 decadenti dal trattamento)	€ 128.667,67
- messa in riserva di 150 mc di rifiuti speciali pericolosi pari a	€ 5.298,75
- trattamento (R4-R12) di un quantitativo annuo di 22.272 t/a di rifiuti speciali non pericolosi destinati a recupero pari a	€ 42.390,77

STABILITO che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere
Documento Firmato Digitalmente

prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

RITENUTO che le risultanze della Conferenza dei servizi e gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo n. 2844 del 14/07/2008 e s.m.i. con varianti sostanziali relative all'insediamento ubicato in comune di Lograto in via Rudiana 48/50, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico "Sezione RIFIUTI" e Piano di Monitoraggio, "Sezione Emissioni", "Sezione Acque" e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare il provvedimento n. 2844 del 14/07/08 e s.m.i. e di autorizzare le varianti sostanziali in premessa citate alla ditta Salvi & De Faveri SRL, relative all'attività di gestione rifiuti dell'impianto ubicato in via Rudiana 48/50 nel Comune di Lograto, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e di prima pioggia provenienti dall'insediamento ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di dare atto che compete al Comune la valutazione in ordine alla normativa urbanistico-edilizia applicabile in relazione al progetto sopraccitato, con particolare riferimento alla realizzazione dell'impianto di separazione delle acque di prima pioggia;
4. di dare atto, inoltre, che compete al responsabile del preposto ufficio del Comune di Lograto, nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato, nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
5. di stabilire un termine di tre mesi dalla data del presente provvedimento per l'inizio e fine dei lavori per la realizzazione delle varianti relative all'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia;
6. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori di variante dovrà essere comunicata alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato; dalla data di presentazione della perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti, secondo le varianti, potrà essere avviata;
7. di prescrivere, che la ditta entro 6 mesi dal ricevimento del presente provvedimento, provveda a realizzare sul perimetro aziendale (N/O-Ovest-S/O), a confine con un'area attrezzata a "feste e manifestazioni" (N/O -Ovest) e orientato verso il centro abitato (Ovest – S/O), un'adeguata barriera piantumata a verde come ulteriore rinforzo delle mitigazioni già previste con piante autoctone le cui specie (ad es. carpinus, betulus) dovranno essere tratte dal quaderno regionale relativo alle opere di ingegneria naturalistica d.g.r. n. 6/48740 del 29 febbraio 2000;
8. di prescrivere che la ditta autorizzata effettui i monitoraggi delle varie componenti (rifiuti, aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato piano di monitoraggio parte integrante e sostanziale del presente atto;

9. di dare atto che:

- a) il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- b) in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- c) fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis del d.lgs 152/06 e s.m.i. (DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- d) deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
- e) la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- f) i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
- g) gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
- h) ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- i) le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- j) deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti/EoW in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati, ovvero alle altre norme applicabili;
- k) se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nell'allegato tecnico, sezione emissioni comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
- l) devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- m) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- n) in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito

dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

o) la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);

p) ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purchè evocati nel procedimento;

q) ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni** dalla data di sottoscrizione del presente atto, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;

r) sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

10. di dare atto altresì che:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (cd. END OF WASTE) l'impresa deve conformarsi, per le tipologie di rottami di ferro, acciaio e alluminio, rame alle disposizioni dei Regolamenti UE n. 333 del 31/03/2011 e n. 715 del 25/07/2013. In mancanza di tale conformazione, i predetti rottami sono da qualificarsi rifiuto ad ogni effetto, atteso che la perdita di tale qualifica, per assumere invece quella di prodotti, può avvenire solo con la completa e continuativa osservanza delle previsioni di cui al Regolamento UE;

- questa Provincia si riserva, in relazione all'attuazione dei predetti Regolamenti UE ed alla loro osservanza, l'adozione di successivi atti, anche eventualmente di divieto o regolarizzazione, a seguito di sopravvenute disposizioni normative od altre risultanze;

11. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;

12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

13. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., nonché eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

14. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06 e s.m.i., può avvalersi dell'ARPA;

15. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico del presente atto, "Sezione Emissioni";

16. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico del presente atto, "Sezione Acqua";

17. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono

essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;

18. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **176.357,19 (Euro centosettantaseimilatrecentocinquantasette/19)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

19. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

20. che il presente atto venga comunicato alla ditta Salvi & De Faveri SRL con sede legale in Via Rudiana 48/50 nel comune di Lograto, a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: *salviedefaverisrl@legalmail.it*);

21. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Lograto, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia;

22. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale: “
<http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>”

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 12-07-2018